

STATUTO

IL TORPEDONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CINISELLO BALSAMO MI VIA
PABLO PICASSO 7/13

Numero REA: MI - 1446642

Codice fiscale: 02406760963

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-10-2009 - Statuto completo	2
--	---

delibera

(1)

di modificare lo Statuto sociale, il cui nuovo testo - approvato articolo per articolo - viene qui di seguito trascritto:

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita e opera ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, la Cooperativa sociale denominata: "IL TORPEDONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".

La Cooperativa adotta e rispetta i criteri, le modalità ed i requisiti per la condizione di mutualità prevalente stabiliti dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 8, come recepiti dagli artt. da 2511 a 2545-octiesdecies del codice civile, e, in particolare:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci Cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i Soci Cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede legale in Cinisello Balsamo (MI).

Con delibera dell'organo amministrativo può essere trasferito il domicilio sociale nell'ambito del Comune e possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta). Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i Soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga hanno diritto di recesso a sensi dell'art. 2532 del codice civile.

Art. 4 - Scopo

La Cooperativa non ha scopo di lucro e ha il fine di perseguire l'interesse generale della Comunità in cui opera, la promozione umana e l'integrazione sociale dei Cittadini.

La Cooperativa, secondo i principi alla base del movimento cooperativistico mondiale, persegue gli ideali della mutualità, della solidarietà, della democraticità, dell'impegno sociale, lo spirito comunitario, il legame con il territorio.

La Cooperativa per poter curare nel modo migliore gli interessi dei Soci e della collettività deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali ed organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa, nell'ampio disegno che si ricollega alle proprie finalità istituzionali, riconosce in particolare che l'Associazione M.A.R.S.E. (Movimento Antidroga Rione Sant'Eusebio), costituita il 15 dicembre 1987 ed iscritta all'Albo Provinciale del Volontariato al Foglio 124, progressivo 496, è funzionale al perseguimento delle proprie finalità e quindi fa parte della medesima unitaria struttura.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità dei volontari, dei fruitori dei servizi

ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie ai Soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa. -----

Nello svolgimento dell'attività sociale la Cooperativa impiega principalmente Soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai Soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----

A tal fine la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. -----

La Cooperativa può operare anche con terzi. -----

Art. 5 - Oggetto sociale -----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), Legge 8 novembre 1991, n. 381, di natura Socio assistenziali - sanitari - educativi e/o interventi terapeutici - riabilitativi a favore di soggetti in difficoltà, emarginati e/o a rischio di emarginazione e devianza: minori, anziani, handicappati, malati, invalidi, stranieri, senza fissa dimora, malati mentali, di AIDS, tossicodipendenti ed in genere di persone povere ed emarginate. -----

In particolare, sono strumenti per il conseguimento dell'oggetto: -----

a) - l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni Socio assistenziali sanitarie e terapeutiche - riabilitative anche a carattere continuativo, residenziale o semiresidenziale a favore di soggetti svantaggiati; -----

b) - l'organizzazione e l'erogazione di specifici interventi Socio sanitari ed educativi di assistenza domiciliare, prestazioni terapeutico - riabilitative anche a carattere infermieristico per conto di privati o di enti pubblici a favore di soggetti in stato di bisogno; -----

c) - la stipula di convenzioni con istituti, enti pubblici e privati aventi per oggetto interventi a carattere Socio assistenziale - sanitario - educativo e terapeutico - riabilitativo, di cura e reinserimento di soggetti in stato di bisogno, emarginati, devianti o comunque svantaggiati; -----

d) - l'organizzazione di corsi professionali intesi a dare ai partecipanti una qualificazione utile all'inserimento lavorativo sia all'interno che all'esterno della Cooperativa. -----

Detti corsi potranno essere di iniziativa propria o in convenzione con enti pubblici, privati e sociali. -----

e) - il sostegno e aiuto alle persone ed alle famiglie con problemi di tossicodipendenza; le iniziative con fini di prevenzione delle devianze e delle tossicomanie; i momenti di dialogo, confronto, collaborazione con le istituzioni sanitarie, sociali, politiche e promozione di iniziative finalizzate al conseguimento di risultati positivi su queste tematiche. -----

Funzionalmente al conseguimento dell'oggetto, la Cooperativa potrà gestire: -----

- comunità residenziali e semi residenziali anche a carattere familiare e servizi Socio assistenziali - sanitari - educativi, per minori ed adolescenti; -----

- centri diurni ed altre strutture con carattere di animazione e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; -----

- attività di formazione e consulenza nel settore cooperativistico - sociale; -----

- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed alla accoglienza delle persone in stato di bisogno. -----

La Cooperativa intende creare occasioni di integrazione sociale rivolte a persone provenienti da nuovi flussi migratori, dando vita a centri interculturali, promuovendo

momenti di educazione alla mondialità e scambi culturali. -----

I servizi sopra descritti possono essere prestati, qualora necessario, anche presso i luoghi di eventuale temporanea degenza dei soggetti assistiti quali ospedali, case di cura, case di riposo e case di vacanza. -----

La Cooperativa può, inoltre, gestire sedi da utilizzarsi per la realizzazione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento concernenti le tecniche e le discipline richieste per interventi Socio assistenziali - sanitari - educativi. -----

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività, connessa e affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, industriale o finanziaria, occasionali e comunque non prevalenti, per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti o autorizzazioni. -----

La Cooperativa può ricevere prestiti da Soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei Soci. -----

La Cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge del 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative Soci. -----

Art. 6 - Soci Cooperatori -----

Il numero dei Soci Cooperatori è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere Soci le persone giuridiche pubbliche o private, comprese le associazioni di volontariato nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. -----

I Soci Cooperatori concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; - partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa. -----

In nessun caso possono essere Soci Cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipino a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di amministrazione. -----

Possono essere Soci Cooperatori persone fisiche o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

a) Soci prestatori: -----

- persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. -----

I Soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. -----

b) Soci fruitori: -----

- persone fisiche che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati alla Cooperativa. -----

c) Soci volontari: -----

- persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91. -----

I Soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei Soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci. -----

Ai Soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei regolamenti e dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei Soci. -----

d) Soci sovventori: -----

Possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di cooperazione sociale, i quali non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della Cooperativa, ma partecipano alla costituzione dei fondi di cui all'articolo 5, u.c. -----

I conferimenti dei Soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative del valore di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna. -----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, le quote dei Soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo, che, qualora non esprima il gradimento dovrà indicare un altro acquirente gradito; in mancanza di che, il Socio potrà vendere a chiunque. -----

Il Socio sovventore che intende trasferire le quote deve comunicare il proposto acquirente all'Organo amministrativo, che dovrà pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

L'Assemblea che delibera l'emissione delle quote destinate ai Soci sovventori determina: -----

1) l'importo complessivo dell'emissione; -----

2) il termine minimo di durata del conferimento; -----

3) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i Soci Cooperatori; -----

4) i diritti patrimoniali in caso di recesso. -----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del precedente numero 3), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai Soci Cooperatori. -----

Ai Soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i Soci Cooperatori. -----

Art. 7 - Categoria speciale di soci -----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di Soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. -----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. -----

Il numero dei Soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci Cooperatori. -----

La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e, comunque, per un

termine non superiore a cinque anni. -----

I Soci appartenenti alla categoria speciale sono ammessi a godere di tutti i diritti riconosciuti ai Soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, ma non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa, né godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del codice civile. -----

Qualora il Socio appartenente alla speciale categoria intenda divenire Socio Cooperatore, onde godere dei diritti che spettano ai Soci ordinari, deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo di appartenenza alla categoria speciale, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei Soci. -----

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato il rigetto della domanda. -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto, il Socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. -----

Allo spirare del suddetto termine il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale, quanto al rapporto mutualistico. -----

Costituiscono cause di esclusione del Socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i Soci Cooperatori dall'art. 14 del presente statuto: -----

- a) - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----
- b) - la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; -----
- c) - l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; -----
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; -----
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi. -----

Verificatasi una causa di esclusione, il Socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione con decisione motivata assunta a maggioranza a sensi e per gli effetti dell'art. 2533 del codice civile. -----

Al Socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dei Soci Cooperatori. -----

Art. 8 - Domanda di ammissione -----

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che deve contenere: -----

- 1 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale ovvero la ragione sociale o la denominazione, l'indicazione dello Stato di costituzione, della forma giuridica, della sede legale e del codice fiscale, del soggetto richiedente; --
- 2 - la categoria dei Soci a cui si intende essere iscritti ed i motivi della richiesta; -----
- 3 - per le persone fisiche, l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; inoltre, se extracomunitario, dovrà essere in regola con il permesso di soggiorno; -----
- 4 - per le persone giuridiche, il titolo da cui deriva il potere di rappresentanza dell'organo sociale che ha presentato la domanda, con l'eventuale relativa deliberazione; -----
- 5 - l'ammontare del capitale che si intende sottoscrivere entro il limite minimo e massimo fissato dalla legge; -----
- 6 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di

volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
7 - l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale
contenuta nell'art. 35 e seguenti del presente statuto. -----

Art. 9 - Procedimento di ammissione -----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente
art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo
scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a
cura degli amministratori, sul libro dei Soci. -----

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione
di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha
proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del
diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle
domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva
convocazione. -----

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso,
illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi
Soci. -----

Art. 10 - Iscrizione a libro Soci in base alle categorie -----

Ogni Socio è iscritto in un'apposita sezione del libro Soci in base all'appartenenza a
ciascuna delle categorie su indicate. -----

Art. 11 - Obblighi dei Soci -----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i Soci sono
obbligati: -----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di
Amministrazione, del capitale sottoscritto; dell'eventuale sovrapprezzo determinato
dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria
della domanda di ammissione; -----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate
dagli organi sociali. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro
Soci. -----

La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della
relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. -----

Art. 12 - Perdita della qualità di Socio -----

La qualità di Socio si perde: per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,
se il Socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o
liquidazione, se il Socio è soggetto diverso da persona fisica. -----

Art. 13 - Recesso del Socio -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio: -----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; ----
c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di
volontariato presso la stessa; -----

d) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti
alla quantità di lavoro disponibile per la stessa Cooperativa ovvero per altri motivi da
dettagliarsi con apposito regolamento. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla

società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. --
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Collegio arbitrale, ai sensi degli articoli 35 e seguenti. -----

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Per i rapporti mutualistici tra Socio Cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei Soci. -----

Art. 14 - Esclusione -----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio: -----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 6, per tutte le categorie di soci; -----

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei Soci che riguardano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al Socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi; -----

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al Socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi; -----

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia ai versamenti per la liberazione delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----

e) che, nel caso di Socio lavoratore, incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (sulla cooperazione sociale); -----

f) che cessi dall'attività di volontariato, in caso di Socio volontario; -----

g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo; -----

h) che manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o deserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive. -----

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale, ai sensi degli articoli 35 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

L'esclusione da Socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro. ---

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori. -----

Art. 14-bis - Delibere di recesso ed esclusione -----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento. -----

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 35 e seguenti del presente statuto. -----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. -----

Art. 15 - Liquidazione della partecipazione -----

I Soci receduti o esclusi o gli eredi del Socio defunto, hanno diritto esclusivamente al rimborso delle quote a sensi e termini di legge, da effettuarsi entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al Socio diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato a aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile. -----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote che non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo: in tal caso, l'importo della liquidazione sarà devoluto, con deliberazione degli amministratori, alla riserva legale. -----

I Soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c), d) e g), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. -----

Art. 16 - Patrimonio sociale -----

Il patrimonio sociale e' formato: -----

a) dal capitale sociale, che è variabile, ed è costituito: -----

1) - dai conferimenti effettuati dai Soci Cooperatori, rappresentati da un numero illimitato di partecipazioni con valore minimo di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ciascuna e, se superiori, di un valore multiplo di tale importo, nel limite, comunque, del valore massimo stabilito per legge; -----

2) - dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, rappresentati da un numero illimitato di partecipazioni nominative di valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna; -----

b) - dalla riserva legale ordinaria indivisibile, costituita dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi dei Soci defunti; -----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai Soci ai sensi del precedente art. 11; -----

d) dalla riserva straordinaria; -----

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto; -

f) da ogni fondo in conto capitale, avente natura indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati. -----

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i Soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Società. -----

Art. 17 - Intrasferibilità delle partecipazioni sociali -----

Le partecipazioni non possono essere trasferite in proprietà, né sottoposte a pegno o ad altro vincolo volontario con effetto verso la Cooperativa, se non previa

autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione. -----

Art. 18 - Bilancio di esercizio -----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. -----

Nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 del codice civile, gli amministratori e, se esistenti, i sindaci devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. -----

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei Soci e della comunità territoriale. -----

Compete al Consiglio la redazione di ogni altra documentazione, informativa, economica e gestionale, che sia prevista dalle normative nazionali o regionali (Bilancio Sociale). -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti annuali, destinandoli: -----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); ---

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima; -----

c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----

d) a eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative sociali a mutualità prevalente; -----

e) a distribuzione dei dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. -----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i Soci non Cooperatori, nei limiti di legge. -----

Art. 19 - Ristorni -----

I ristorni sono i profitti netti della Cooperativa derivanti dagli scambi mutualistici con i Soci. -----

I ristorni competono ai Soci lavoratori in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato e sono determinati con criteri obiettivi dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della parità di trattamento. -----

La ripartizione dei ristorni ai singoli Soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra Cooperativa e Socio, secondo apposito regolamento predisposto dagli amministratori e approvato ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro): -----

- a) - le ore di lavoro o retribuite nel corso dell'anno; -----
- b) - la qualifica / professionalità; -----
- c) - i compensi erogati; -----
- d) - il tempo di permanenza nella società; -----
- e) - la tipologia del rapporto di lavoro; -----
- f) - la produttività. -----

Il Consiglio di Amministrazione, redigendo il progetto di bilancio di esercizio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, può proporre all'Assemblea l'erogazione ai Soci lavoratori a titolo di ritorno di un ulteriore trattamento economico, in considerazione del rapporto di lavoro tra Socio e Cooperativa, appostando somme al conto economico a titolo di ritorno. -----

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sull'approvazione e destinazione dei rimborsi, che potranno essere attribuiti in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive eventuali modifiche, mediante (i) integrazione delle retribuzioni medesime o (ii) aumento gratuito di capitale sociale sottoscritto e versato. -----

In caso di residui passivi, prima di approvare il ritorno, l'Assemblea deve deliberare sulla copertura delle perdite. -----

Art. 20 - Organi sociali -----

Sono organi della Cooperativa: -----

- a) - l'Assemblea dei soci; -----
- b) - il Consiglio di Amministrazione; -----
- c) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione; -----
- d) - il Collegio dei Sindaci, se nominato; -----
- e) - l'Organo di Controllo contabile, se nominato. -----

Collegio dei Sindaci ed Organo di Controllo contabile sono nominati quando è obbligatorio per legge o quando l'Assemblea ne decida la nomina. -----

Art. 21 - Assemblea dei Soci -----

Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie. -----

Le assemblee sono indette presso la sede della Cooperativa o in altro luogo in Cinisello Balsamo (MI), con avviso inviato ai Soci, a cura dell'Organo amministrativo, con lettera raccomandata o altro mezzo, ivi inclusi il telefax e la posta elettronica, idoneo ad assicurare la tempestiva ed esauriente informazione dei Soci, e da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa e in ogni altra sua unità locale, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. -----

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo di riunione, data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. -----

Art. 22 - Funzioni dell'assemblea -----

L'assemblea ordinaria: -----

1. - approva il bilancio; -----
2. - delibera sulla emissione delle quote riservate ai Soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 6 lettera d), nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti; -----
3. - nomina gli amministratori; -----
4. - nomina, se del caso, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il revisore deputato al controllo contabile; -----
5. - determina i compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci e ai revisori, se nominati; -----

6. - delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----
7. - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione; -----

8. - approva i regolamenti interni che disciplinano le attività mutualistiche con i soci; --
9. - delibera sulle domande di ammissione dei Soci non accolte; -----

L'assemblea per l'approvazione del Bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. -----

L'assemblea può essere convocata tutte le volte che gli amministratori lo reputino necessario, ovvero quando ne facciano richiesta scritta agli amministratori almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. -----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. -----

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. -----

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. -----

Art. 23 - Intervento e voto in Assemblea -----

Nelle assemblee hanno diritto al voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni, che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

I Soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri Soci. I voti espressi dai Soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. -----

Ciascun Socio, persona fisica o giuridica, ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. -----

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria e che non sia amministratore o sindaco o dipendente, come disposto nell'art. 2372 del codice civile. -----

Ciascun Socio Cooperatore non può rappresentare più di due Soci. -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -----

Non è ammesso il voto segreto. -----

Art. 24 - Presidenza dell'Assemblea -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dalla persona nominata col voto della maggioranza dei presenti, che provvedono pure alla nomina del segretario, che può essere anche non Socio. -----

La nomina del segretario non occorre quando il verbale è redatto da un notaio. -----

Art. 25 - Costituzione e quorum deliberativi -----

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati oltre la metà dei Soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente

costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti o rappresentati nelle adunanze. -----

Tuttavia, per poter validamente deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione del tipo o sulla fusione o scissione della società, l'assemblea deve essere costituita, sia in prima che in seconda convocazione, da almeno tre quinti dei Soci e le deliberazioni devono essere prese da tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i Soci. -----

Art. 26 - Verbale delle deliberazioni e votazioni -----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, salvo che il verbale sia redatto a ministero di notaio. -----

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. -----

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. -----

Art. 27 - Consiglio di Amministrazione -----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero. -----

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i Soci Cooperatori, e/o tra le persone indicate dai Soci Cooperatori persone giuridiche. -----

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. -----

Art. 28 - Compiti del Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto. Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, competono all'organo amministrativo a sensi dell'art. 2365, comma 2, le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. -----

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile e ad eccezione delle decisioni in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

Almeno ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se eletto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. -----

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno. -----

Art. 29 - Convocazioni e deliberazioni -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. -----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo avviso inviato con lettera raccomandata o fax o messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva comunicazione, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. -----

Art. 30 - Integrazione del Consiglio -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale se esistente, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea dei Soci. -----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea, rimanendo in carica fino alla sostituzione. -----

Art. 31 - Compensi agli amministratori -----

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato, sono stabiliti dall'assemblea. -----

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se esistente. -----

L'assemblea può comunque determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. --

Art. 32 - Rappresentanza della Cooperativa -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. -----

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. -----

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. -----

Il presidente e i consiglieri delegati, se nominati, previa apposita delibera del Consiglio, possono conferire a terzi speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 33 - Collegio Sindacale -----

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o quando in tal senso decida l'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, eletti dall'assemblea, che nomina anche il Presidente. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. -----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile, a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

Art. 34 - Controllo contabile -----

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei Soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, del codice civile. -----

Art. 35 - Clausola Arbitrale -----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nominati con le modalità di cui infra, le controversie tra Soci e/o loro eredi o tra Soci e la Cooperativa, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, e quelle promosse dagli amministratori, sindaci e liquidatori o nei loro confronti, ad eccezione delle controversie per le quali sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. -----

L'accettazione espressa della clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei Soci. -----

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola arbitrale. -----

Art. 36 - Arbitri e procedimento -----

Gli arbitri sono in numero di: -----

a) - uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile; -----

b) - tre, o un numero dispari di arbitri tale da assicurare il rispetto del contraddittorio, per le altre controversie. -----

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa da una Confederazione del settore cooperativistico. -----

In difetto di designazione, gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede, ad istanza della parte più diligente. -----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra Soci, è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. -----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, i Soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. -----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs 17 gennaio 2003, n. 5, nel caso in cui sia necessario

disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. -----
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. -----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. -----

Art. 37 - Esecuzione della decisione -----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del Socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. -----

Art. 38 - Liquidazione della Cooperativa -----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. -----

Art. 39 - Liquidazione del patrimonio -----

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lettera c); -----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

Art. 40 - Regolamenti -----

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. -----

Art. 41 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione -----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

Art. 42 - Rinvio normativo -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti sulle cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 386. -----

A sensi dell'art. 2519, comma 2, del codice civile, fino a che la Cooperativa abbia un numero di Soci Cooperatori inferiore a venti ovvero un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di Euro, e salvi diversi parametri eventualmente previsti da successive disposizioni di legge, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata. -----

----- FINIS -----

----- (2) -----

di delegare, con firma inter se disgiunta, i consiglieri in carica ad apportare eventuali rettifiche al presente atto, funzionali alla iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese." -----

----- VOTAZIONE -----

Su invito del Presidente, il testo della deliberazione sopra esteso viene messo ai voti